

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1546

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 giugno 1964 (Stampato n. 625)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° luglio 1964*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000.

L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 68.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.